

COMUNE DI COLBORDOLO

Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI "BED AND BREAKFAST"
E DELLE "COUNTRY - HOUSES"**

B&B - c.-h.

C.C. n° . del

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 FINALITA'.....	3
ART. 2 OGGETTO.....	3
ART. 3 DISCIPLINA DEI SERVIZI.....	3
ART. 4 "BED AND BREAKFAST": DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5 "COUNTRY - HOUSES": DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
CAPO II BED AND BREAKFAST: REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 6 CARATTERISTICHE.....	4
ART. 7 REQUISITI TECNICI.....	5
ART. 8 REQUISITI IGIENICO SANITARI.....	6
ART. 9 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.....	6
ART. 10 ALTRI OBBLIGHI.....	7
ART. 11 ESENZIONI.....	7
ART. 12 PRESCRIZIONI E SANZIONI.....	7
ART. 13 RINVIO.....	8
CAPO III COUNTRY - HOUSES: REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 14 PRESCRIZIONI TECNICO - URBANISTICHE.....	8
ART. 15 REQUISITI FUNZIONALI E STRUTTURALI.....	9
ART. 16 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI.....	9
ART. 17 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	10
ART. 18 TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 19 PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	11
ART. 20 DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 21 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE.....	12
ART. 22 DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.....	12
ART. 23 VIGILANZA E CONTROLLO.....	12
ART. 24 SANZIONI.....	13
ART. 25 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	13
ART. 26 RINVIO.....	13
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	14
ART. 27 ENTRATA IN VIGORE.....	14

ALLEGATI BED AND BREAKFAST

- ALLEGATO A): DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 15
- ALLEGATO B): COMUNICAZIONE DELL'ATTREZZATURA E DEI PREZZI
(Mod. Com./B&B) 16
- ALLEGATO C): RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI CLIENTI NEGLI
ESERCIZI RICETTIVI (Mod. ISTAT C59) 17

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

In armonia con i servizi Comunitari, Nazionali e Regionali in materia di turismo, il Comune di COLBORDOLO intende promuovere lo sviluppo del Servizio di Alloggio e di Prima Colazione presso le abitazioni private, denominato "BED AND BREAKFAST" , nonché quello delle "COUNTRY - HOUSES", intendendosi per tale la trasformazione dei fabbricati di campagna in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, quali formule turistiche idonee a favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, a tutelare e promuovere le tradizioni locali e le iniziative culturali cittadine, a valorizzare i prodotti tipici del luogo e a salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo a quello agricolo e rurale.

ART. 2 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Alloggio e di Prima Colazione ("Bed and Breakfast") presso le abitazioni private, nonché quello dei fabbricati di campagna trasformati in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ("Country - Houses").

ART. 3 DISCIPLINA DEI SERVIZI

1. I servizi di Alloggio e di prima Colazione (Bed and Breakfast) e quello dei fabbricati di campagna trasformati in strutture ricettive (Country - Houses), sono disciplinati dalle norme del presente Regolamento e, nel rispetto dei principi stabiliti con Legge 17 maggio 1983, n. 217, dalla Legge Regionale 12 agosto 1994, n. 31, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 8 del 14 febbraio 2000.
2. Trovano altresì applicazione le norme di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, quelle di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché tutte le altre disposizioni legislative che vengono espressamente richiamate negli articoli di cui al presente Regolamento.

ART. 4
"BED AND BREAKFAST": DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. È il servizio di alloggio e di prima colazione esercitato dal titolare del diritto di proprietà, o dal possessore dei locali, finalizzato all'accoglienza e all'ospitalità dei turisti in ambiente familiare, offerto con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali, inteso a valorizzare il territorio comunale, a far conoscere usi, abitudini, tradizioni e carattere della popolazione autoctona.
2. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 debbono possedere, oltre ai requisiti igienico - sanitari previsti per l'uso abitativo dal Regolamento Comunale di Igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi, così come stabiliti con deliberazioni di Giunta Regionale e dalle altre norme di cui al presente Regolamento.

ART. 5
"COUNTRY - HOUSES": DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono "Country - Houses" i fabbricati, siti in campagna o nei borghi rurali, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative.
2. Le "Country - Houses" possono anche ricadere in aree di valore paesistico e ambientale previsti dal PPAR, purché compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, ove adeguati allo stesso, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni della normativa tecnica di attuazione del PPAR.

CAPO II
BED AND BREAKFAST: REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6
CARATTERISTICHE

1. L'attività ricettiva, così come definita all'art. 4 del presente Regolamento, non può essere continuativa, può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto complessivi, della casa utilizzata con esclusione delle camere adibite ad uso personale. Il servizio deve essere assicurato, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare.
2. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 del presente articolo, devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando almeno il 70% dei prodotti tipici

della zona, confezionati direttamente o acquistati da aziende o cooperative agricole del luogo.

3. Durante la prestazione dell'ospitalità è d'obbligo, per l'esercente il servizio ed il proprio nucleo familiare, dimorare nella stessa abitazione dove si esercita l'attività, ovvero nelle immediate vicinanze distanti non più di 50 metri.
4. Fermo restando quanto sancito ai commi precedenti, il servizio deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato ed è comprensivo dei seguenti ulteriori servizi complementari:
 - a) fornitura settimanale della biancheria da letto e da bagno, e comunque relativa sostituzione in caso di cambio dell'ospite;
 - b) fornitura di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento;
 - c) pulizia delle camere;
 - d) somministrazione della prima colazione.
5. Gli appartamenti per il servizio di alloggio e di prima colazione (Bed and Breakfast) devono essere stabilmente utilizzati dal titolare del servizio o da altri soggetti del proprio nucleo familiare.

ART. 7 REQUISITI TECNICI

1. I locali in cui viene offerto il servizio di Alloggio e di Prima Colazione (Bed and Breakfast) devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - edilizi previsti dal D.M. 05.07.1975 ed essere muniti del certificato di abitabilità o equivalente e della normativa vigente in vigore per i locali di civile abitazione, ed essere regolari sotto il profilo edilizio. Le unità abitative devono avere gli impianti conformi alla normativa vigente. L'altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dal Regolamento Edilizio ed Igienico - Sanitario Comunale per l'uso abitativo.
2. Dove non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, i locali possono essere utilizzati, previo parere in deroga della competente Azienda U.S.L., fatta salva in ogni caso la verifica della legittimità dei locali utilizzati e la conformità degli impianti.
3. La superficie minima delle camere viene comunque stabilita in sette metri quadrati per le camere da un letto, in undici metri quadrati per le camere a due letti, in quattro metri quadrati per ogni letto aggiunto.
L'accesso alla camera deve essere indipendente da altri locali e l'arredamento minimo deve essere costituito da letto adeguatamente corredato, armadio commisurato al numero dei posti letto della camera, specchio e presa di corrente, comodino, sedia e cestino per i rifiuti.
4. Le unità abitative nelle quali è fornito il servizio di Alloggio e di Prima Colazione (Bed and Breakfast) devono essere individuate mediante esposizione obbligatoria, in luogo concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, di apposita targhetta indicante il servizio che viene offerto nella struttura.

ART. 8
REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Le unità abitative nelle quali è fornito il servizio di Alloggio e di Prima Colazione (Bed and Breakfast), devono essere dotate di un servizio igienico sanitario conforme al D.M. 05.07.1975, convenientemente arredato, con in dotazione i seguenti servizi minimi: water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio con presa di corrente, chiamata di allarme.
2. In caso di camere prive di bagni annessi, deve essere previsto un servizio igienico per ogni sei posti letto o frazione di 6, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

ART. 9
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il gestore del servizio di Bed and Breakfast è tenuto a denunciare l'inizio dell'attività e del periodo (o dei periodi) di non attività al Comune a mezzo dell'allegato fac - simile Modello A). Il Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività e, qualora sussistano i requisiti stabiliti dalla legge, prende atto della dichiarazione stessa provvedendo ad iscrizione dell'esercente l'attività in un apposito elenco dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione e alla APTR competente.
Alla dichiarazione di inizio attività deve essere allegato il Mod. COM/B&B, di cui al fac - simile allegato al presente Regolamento sotto la lettera B), relativo alla comunicazione dell'attrezzatura e dei prezzi praticati.
Dovrà inoltre essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - a) dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, da un Tecnico iscritto all'Albo Professionale per l'impianto termoidraulico;
 - b) certificato di abitabilità o equivalente;
 - c) certificazione in carta libera, redatta da installatore abilitato, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 per l'impianto elettrico.Periodicamente, entro il 1[^] ottobre di ogni anno, dovrà effettuarsi al Comune la comunicazione dei prezzi praticati con riferimento all'anno successivo.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di cui all'art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.06.1931, n. 773, il gestore del servizio di Bed and Breakfast è tenuto all'obbligo della registrazione delle presenze con la relativa comunicazione degli arrivi e delle partenze di ciascun ospite all'Autorità competente di Pubblica Sicurezza.
3. Comunicazione di arrivo e di presenza di ciascun ospite deve essere altresì effettuata all'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) entro il decimo giorno del mese successivo al periodo di permanenza a mezzo del fac - simile Mod. ISTAT C/59 allegato al presente Regolamento alla lettera C), il cui originale è in duplice copia, da richiedersi agli Uffici I.A.T. della Regione.

ART. 10
ALTRI OBBLIGHI

1. I gestori del servizio di Bed and Breakfast sono obbligati a rilasciare alle persone ospitate ricevute indicante i corrispettivi ricevuti per il servizio offerto.
Tale ricevute, numerate progressivamente e rilasciate in duplice copia, una consegnata all'ospite, l'altra trattenuta del gestore del servizio, dovranno contenere, tra le altre prescrizioni, anche il proprio numero di Codice Fiscale.
Le somme complessivamente percepite in corso d'anno saranno soggette ad obbligo di dichiarazione per quanto attiene l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.) del soggetto esercente l'attività di Bed and Breakfast e andranno indicate alla voce "ALTRI REDDITI" del Modello 730 o UNICO.
2. Onde cautelarsi durante lo svolgimento dell'attività di Bed and Breakfast, è altresì d'obbligo per il gestore del servizio contrarre apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni da e verso terzi.

ART. 11
ESENZIONI

1. L'attività di Bed and Breakfast non è soggetta ad iscrizione al Registro Imprese Turistiche (RIT) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. L'uso dei locali per le attività di Bed and Breakfast non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e non necessita pertanto di autorizzazione del Comune.
3. Ai sensi di quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione Ministeriale n. 180 del 14.12.1998, chi esercita l'attività di Bed and Breakfast non è obbligato ad aprire la partita I.V.A..

ART. 12
PRESCRIZIONI E SANZIONI

1. Chiunque eserciti l'attività di Bed and Breakfast senza avere inoltrato la prevista denuncia di inizio attività di cui al comma 1 dell'art. 9 del presente Regolamento, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 600.000.
2. La violazione di tutte le altre norme previste dalla L: R. n. 8 del 14 febbraio 2000, per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di £. 300.000 ad un massimo di £. 600.000.

3. La mancata esposizione della targhetta di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di £. 20.000 ad un massimo di £. 100.000.
4. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate; nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.
5. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dal Comune a cui spettano, altresì, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, nonché l'introito delle relative somme.

ART. 13
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente Capo si fa riferimento alla normativa vigente.

CAPO III
COUNTRY - HOUSES: REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 14
PRESCRIZIONI TECNICO - URBANISTICHE

1. Fermo restando la definizione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, l'esercizio dell'attività turistica delle "Country – Houses" può essere esercitata solo in aperta campagna o in piccoli borghi rurali ricadenti anche in aree di valore paesistico e ambientale previste dal P.P.A.R., in edifici la cui variazione di destinazione d'uso può essere ammessa solo a condizione che gli stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che non siano contrastanti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici Comunali vigenti.
2. I lavori di ammodernamento ai quali possono essere sottoposti i fabbricati da trasformare in "Country – Houses" sono costituiti dagli interventi di recupero previsti e disciplinati dall'art. 31, lett. a), b), c) e d), della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, con i soli limiti del rispetto della volumetria preesistente e dell'obbligo di non alterare gli aspetti architettonici originari, eseguendo altresì i lavori con tipologie e materiali in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale.
3. Salvo in cui sia tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso il recupero della vecchia struttura, oppure questa crolli per cause fortuite durante l'esecuzione dei lavori, e tali particolari circostanze siano dimostrate, l'intervento di ristrutturazione edilizia sul fabbricato da destinare alle "Country – Houses" sito in zone agricole deve avvenire senza la previa totale demolizione dell'edificio preesistente.

4. La possibilità di realizzare l'intervento di "Country – Houses", consente altresì di realizzare le pertinenze da destinare al suo servizio da intendersi costituite da "attrezzature sportive e ricreative" necessarie per poterne aumentare le possibilità di utilizzazione o il decoro, rapportate comunque alle dimensioni e alla ricettività del bene principale determinato, tenendo presente le esigenze di un effettivo uso normale rappresentato dall'edificio destinato a "Country – Houses".

ART. 15 **REQUISITI FUNZIONALI E STRUTTURALI**

1. Le strutture ricettive destinate a "Country – Houses" devono possedere i requisiti igienico – sanitari previsti dal Regolamento Comunale Edilizio e di Igiene.
2. La struttura ricettiva deve altresì possedere i requisiti tecnici strutturali minimi specificatamente fissati con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed in ogni caso:
 - a) buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;
 - b) arredamento consono alla struttura rurale del fabbricato;
 - c) spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno;
 - d) camere da letto e/o appartamenti destinati agli ospiti autonomi tra loro.
3. I fabbricati o parti di esso destinati al servizio di "Country – Houses" devono essere individuati mediante esposizione obbligatoria, in luogo concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, di apposita targhetta indicante il servizio che viene offerto nella struttura.

ART. 16 **SUPERFICI MINIME DEI LOCALI**

1. La superficie minima dei locali di pernottamento destinati all'attività delle "Country – Houses" è fissato in metri quadrati sette per le camere ad un letto e in metri quadrati undici per le camere a due letti. La superficie minima degli appartamenti con servizio autonomo di cucina è fissato in metri quadrati ventisei.
Negli appartamenti possono essere alloggiate non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni di età.
2. Il calcolo delle superfici è effettuato comprendendo gli spazi aperti sui singoli locali, con esclusione delle superfici dei bagni, ed al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.
L'altezza minima interna dei locali è quella stabilita dal Regolamento Comunale Edilizio ed Igienico – Sanitario.
La cubatura minima delle camere e dei locali di soggiorno è determinata dal prodotto della superficie minima, come sopra definita, per l'altezza minima interna utile.
3. I locali bagno annessi alle singole camere o alle unità abitative devono essere forniti di apertura all'esterno, o dotati di impianto di aspirazione forzata, idoneo a consentire il ricambio d'aria.

I locali bagno di uso comune devono essere dotati di vano antibagno e di impianto di ventilazione naturale o forzata.

Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a due metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.

4. Nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione di abitabilità, e nel provvedimento di classificazione, è fatto obbligo indicare la consistenza ricettiva della struttura.

ART. 17 **AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. L'esercizio delle "Country – Houses" non può essere esercitato senza preventiva dichiarazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza e, con l'assenza delle disposizioni di cui all'art. 109 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, solo nei locali in essa indicati.
2. L'esercizio stesso è subordinato ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ai sensi degli articoli 19, 1° comma, punto 8), e 60 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, previa comunicazione al Prefetto per le esigenze di pubblica sicurezza, sentita l'Azienda di promozione turistica.
3. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Comune, deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale nella gestione;
 - b) la denominazione della struttura;
 - c) la sua ubicazione;
 - d) il numero di camere o appartamenti da destinare agli ospiti;
 - e) la ricettività complessiva;
 - f) i servizi igienici offerti agli ospiti;
 - g) i periodi di esercizio dell'attività;
 - h) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi, nonché di determinazione dei prezzi.
4. I titolari e i gestori delle "Country – Houses" sono tenuti ad iscriversi presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 5 della Legge 217/1983, istituito ai sensi della Legge 11 Giugno 1971, n. 1026.
5. Il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 18 **TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Entro 60 giorni dalla domanda il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "Country – Houses" di cui al presente Regolamento, dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali gestori, previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. 773/1931.

2. L'accertamento dei requisiti strutturali è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda, anche previa richiesta di ulteriori documenti o tramite l'effettuazione di sopralluoghi. In tali casi, il termine si intende sospeso una sola volta per non più di trenta giorni.
3. Il parere dell'Azienda di promozione turistica sulla domanda di autorizzazione deve essere richiesto dal Comune entro venti giorni dal ricevimento della domanda e deve essere trasmesso al Comune nei venti giorni successivi.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 si intende rilasciata qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comune non abbia provveduto ad inviare al richiedente alcuna comunicazione.
5. L'autorizzazione viene rinnovata annualmente, su domanda, mediante vidimazione dell'atto originale e previo pagamento della tassa di concessione e delle tasse dovute a altro titolo.

ART. 19 **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

1. L'esercizio dell'attività turistica delle "Country – Houses" comporta le prestazioni dei seguenti servizi:
 - a) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;
 - b) pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;
 - c) locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei posti-letto non serviti da bagno privato;
 - d) chiamata di allarme in ogni bagno;
 - e) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici;
 - f) riscaldamento in tutto l'esercizio;
 - g) dotazione delle camere:
letto, una sedia per letto, specchio con presa di corrente (nelle camere senza bagno), illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti;
 - h) linea telefonica esterna ad uso comune;
 - i) servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali.

ART. 20 **DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive delle "Country – houses" è revocata dal Comune qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.

2. Nel caso di violazione delle condizioni previste nell'autorizzazione il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni.
3. L'autorizzazione è altresì sospesa, annullata o revocata, nei casi previsti dal R.D. 777/1931, ai sensi dell'articolo 19, 4° comma, del D.P.R. 616/1977.
4. Il titolare o il gestore delle "Country - Houses" che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, deve darne preventivo avviso al Comune.
5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del Comune per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

ART. 21
COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE

1. Il Comune da immediata comunicazione alla Regione del rilascio delle autorizzazioni nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni di cui all'articolo 20.
2. Il Comune annualmente trasmette alla Regione gli elenchi aggiornati delle "Country – Houses" in attività.
3. È fatto obbligo al titolare o gestore delle "Country – Houses" di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello ISTAT, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'azienda di promozione turistica competente. La denuncia va effettuata settimanalmente.

ART. 22
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Le autorizzazioni dell'esercizio delle "Country – Houses" sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali con la disciplina di cui alla L.R. 20 Aprile 1980, n. 20 e con gli importi determinati alla voce 22, lett. e), della tariffa annessa al D. Lgs. 22 Giugno 1991, n. 230.

ART. 23
VIGILANZA E CONTROLLO

1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono esercitate dal Comune, e, per quanto concerne la materia dei prezzi, dalla provincia.
2. La Regione può esercitare controlli a mezzo di proprio personale, nonché a mezzo dell'Azienda di Promozione Turistica.

ART. 24
SANZIONI

1. Chiunque adibisce una struttura all'esercizio delle "Country – Houses" senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da £. 1.000.000 a £. 3.000.000.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £. 500.000 a £. 1.000.000.
3. La violazione delle altre norme del presente Regolamento per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £. 300.000 a £. 600.000.
4. La mancata esposizione della targhetta di cui all'art. 15, comma 3, del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di £. 20.000 ad un massimo di £. 100.000.
5. In caso di recidiva le sanzioni previste ai comuni precedenti sono raddoppiate, e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi Statali e Regionali per la violazione nell'esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente, l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

ART. 25
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procede il Comune.
2. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dal Comune e, limitatamente alle sanzioni per la violazione delle norme sui prezzi, dalla Provincia.

ART. 26
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente Capo si fa riferimento alla normativa vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni.